

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 290/CGF – RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti;
Dr. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/SAN ROCCO RUVO DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 767 del 2.5.2012)

L'A.S.D. Augusta F.C., con nota datata 7.5.2012, ha preannunciato reclamo con richiesta di copia degli atti, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 767 del 2.5.2012, che, per comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori di detta società in occasione della gara Augusta/San Rocco Ruvo, disputata il 29.4.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.500,00, inviando successivamente, il 31.5.2012, le relative motivazioni.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

A mente infatti dell'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., la richiesta di copia dei documenti ufficiali, quale dichiarazione di reclamo, va preannunciata entro 3 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento oggetto dell'impugnazione; il mancato rispetto del termine suddetto, ribadito nel comma 1 del successivo art. 38, comporta l'inammissibilità del ricorso.

E' quanto si è verificato nel caso in esame dal momento che il termine per impugnare la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. del 2.5.2012, scadeva il 5.5.2012 e quindi ben 2 giorni prima che venisse manifestata, con il preannuncio e la richiesta di copia degli atti, la volontà di reclamare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. REAL STATTE AVVERSO L'OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GIORNATE DI GARA A PORTE CHIUSE E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL STATTE/PRO REGGINA 97 DEL 29.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 865 del 31.5.2012)

Al termine dell'incontro Real Statte/Pro Reggina disputato il 29.5.2012 quale finale del Campionato di Serie A Femminile del Calcio a 5, sostenitori locali dopo aver rivolto reiterate ingiurie e minacce agli arbitri e lanciato contro gli stessi delle bottigliette contenenti acqua che li attingevano

bagnandoli, tentavano di ostacolarne l'uscita dal terreno di gioco non riuscendovi grazie all'intervento delle forze dell'ordine; subito dopo altri sostenitori aggredivano l'allenatore della Pro Reggina colpendolo con pugni e calci sì da causargli una lesione alla testa, fino a che il medesimo con la collaborazione anche dei dirigenti del sodalizio ospitante non veniva sottratto alla violenza dei facinorosi.

Per tali gravi accadimenti il competente Giudice Sportivo infliggeva all'A.S.D. Real Statte la sanzione dell'obbligo di disputare 2e gare a porte chiuse nonchè l'ammenda di €2.000,00 (Com. Uff. n. 865 del 31.5.2012).

Contro tale pronuncia ha avanzato reclamo a questa Corte la società pugliese lamentando di essere stata perseguita con eccessivo rigore e sottolineando come si fosse preventivamente adoperata, richiedendo ed ottenendo una consistente presenza di forza pubblica, per impedire eventuali disordini e come alla normalizzazione della situazione avessero fattivamente e positivamente contribuito i propri dirigenti prontamente intervenuti; ha chiesto, di conseguenza l'annullamento delle sanzioni comminate.

L'appello può essere parzialmente accolto.

Un'attenta lettura dei documenti ufficiali fornisce, infatti, diversi spunti che inducono a mitigare il coefficiente di responsabilità inevitabilmente attribuibile alla società portando ad una più equa determinazione della sanzione; non può trascurarsi invero nè la sua efficiente opera di prevenzione che assicurò all'incontro una ragguardevole presenza di forze dell'ordine così evitando maggiori complicazioni, nè il suo immediato dissociarsi dalle infrazioni commesse dalla propria tifoseria, nè infine la fattiva collaborazione attuata dai suoi dirigenti per evitare che ulteriore danno fosse arrecato agli ufficiali di gara ed alla compagine ospitata.

Tutto ciò induce questo collegio a far sì che l'afflittività delle sanzioni colpisca principalmente gli autori delle violazioni penalizzandoli in maniera diretta con l'escluderli dal presenziare ai due incontri di cui è stata disposta l'effettuazione a porte chiuse, e sgravando, per la ricorrenza delle circostanze attenuanti suddescritte, la società in cui favore va annullata la pena pecuniaria.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Taranto annulla la sanzione dell'ammenda di €2.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANOTTIERI LAZIO/ SCAFATI S. MARIA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 853 del 28.5.2012)

A seguito di referto arbitrale dal quale si evinceva che al termine della gara Canottieri Lazio/Scafati Santa Maria disputata il 27 maggio 2012 il dirigente accompagnatore ufficiale della prima società aveva invitato l'arbitro a verificare l'avvenuto danneggiamento di alcune transenne da parte dei sostenitori della squadra ospitata e che l'arbitro aveva constatato tale circostanza, pur precisando di non essere in grado di riferire sugli autori del fatto, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. 853 della corrente Stagione Sportiva, poneva a carico della Scafati Santa Maria, società di Calcio a 5, l'ammenda di €150,00.

Contro questa decisione la società condannata proponeva tempestivo reclamo a questa Corte eccependo che dal referto arbitrale non si era potuto in alcun modo dedurre che autori del danneggiamento prima riferito fossero state persone o sostenitori riconducibili alla reclamante stessa. Sotto questo profilo chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

Ciò premesso, la Corte rileva che l'impugnazione non può essere accolta, sicché va confermata la pronuncia di primo grado con incameramento della tassa.

Ed invero, ciò che il referto arbitrale ha consentito, in virtù della fede privilegiata da cui è assistito, di acclarare in modo incontrovertibile, è la doppia circostanza della sussistenza dei danni verificati e descritti dall'arbitro nonché della loro produzione nel settore degli spalti occupato dai sostenitori della squadra reclamante.

Questa condizione storico-materiale porta una inevitabile conseguenza giuridica, esattamente tenuta presente dal primo giudice nella sua ineccepibile decisione.

La conseguenza da trarre dalla produzione dei danni in zona riservata ai sostenitori della reclamante è che questa, in puntuale applicazione delle regole in materia di responsabilità oggettiva, debba vedersi imputata gli effetti di condotte che ragionevolmente ricadono sotto il dominio dei soggetti fisicamente prossimi al luogo di verifica del danno.

La prossimità fisica, combinata con il criterio di razionalità del *cui prodest*, inducono a ritenere addebitabile l'esito dannoso dei comportamenti umani all'ente che aveva la responsabilità di prevenirli o di intervenire perché non fossero portati ad ulteriori conseguenze.

Alla stregua di queste considerazioni non può assumere rilievo determinante la mancata individuazione da parte dell'arbitro delle specifiche persone fisiche che hanno posto in essere le condotte dannose, una volta che queste, come detto, sono state realizzate in occasione della gara - essendo incontrovertibile che i danni non preesistessero - ed in uno spazio fisico occupato da sostenitori della squadra reclamante.

Non è contestata l'entità della sanzione, che, in ogni caso, appare alla Corte del tutto proporzionata all'entità del fatto.

In conclusione, l'impugnazione va rigettata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Scafati S. Maria C5 di Scafati (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 13 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete